

Bruxelles, 1° ottobre 2025
(OR. en)

13436/25

POLCOM 274
SPG 5
DELECT 143

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	29 settembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 29.9.2025 che modifica gli allegati II, IV e VII del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
----------	--

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 6479 final.

All.: C(2025) 6479 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.9.2025
C(2025) 6479 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 29.9.2025

che modifica gli allegati II, IV e VII del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Dal 1971 il sistema di preferenze generalizzate dell'UE assiste i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e promuovere il buon governo e lo sviluppo sostenibile concedendo loro un accesso preferenziale al mercato dell'Unione e, di conseguenza, permettendo loro di generare entrate supplementari tramite il commercio internazionale. Il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ("regolamento SPG")¹ definisce il quadro giuridico per l'attuazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate ("SPG"). La finalità di detto regolamento è concentrare l'SPG sui paesi in via di sviluppo che ne hanno maggiormente bisogno, ossia i paesi meno sviluppati e altri paesi a reddito basso o medio-basso, per rispecchiare l'attuale panorama economico e commerciale a livello mondiale.

L'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG è stabilito nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione riesamina l'allegato II entro il 1° gennaio di ogni anno. I criteri per la concessione dello stato di beneficiario dell'SPG ai paesi ammissibili sono stabiliti all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012.

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che non beneficiano dell'SPG i paesi che sono stati classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto nel corso dei tre anni consecutivi immediatamente precedenti all'aggiornamento dell'elenco dei paesi beneficiari.

Inoltre l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che la decisione di escludere un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si applica un anno dopo l'entrata in vigore di tale decisione.

L'**Indonesia** è stata classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel 2023, nel 2024 e nel 2025 e di conseguenza dal 1° gennaio 2027 dovrebbe cessare di beneficiare delle preferenze SPG.

L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento SPG stabilisce che un paese dovrebbe beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati ("Tutto tranne le armi" - Everything But Arms, "EBA") se è definito dalle Nazioni Unite ("ONU") come paese meno sviluppato ("PMS"). A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, l'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA figura nell'allegato IV del regolamento SPG e deve essere riesaminato costantemente sulla base degli ultimi dati disponibili. **Sao Tomé e Principe** è uscito dalla categoria dei paesi meno sviluppati il 13 dicembre 2024. Pertanto Sao Tomé e Principe non possiede più i requisiti per avvalersi dello stato di beneficiario dell'EBA a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, e dovrebbe essere escluso dall'allegato IV del regolamento SPG.

La decisione di escludere un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA dovrebbe applicarsi al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato della Commissione che modifica l'allegato IV. Sao Tomé e

¹ GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/2023-11-28>.

Principe dovrebbe continuare a figurare nell'allegato II del regolamento SPG come beneficiario dell'SPG standard.

Fissare la data di uscita effettiva al 1° gennaio è un procedimento in linea con l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012, secondo il quale la Commissione riesamina l'allegato II entro il 1° gennaio di ogni anno al fine di lasciare ai paesi beneficiari dell'SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al cambiamento di stato del paese in relazione al sistema. Ciò è anche in linea con la prassi adottata in passato e garantisce la certezza del diritto per i portatori di interessi. Inoltre, poiché il calcolo della graduazione (allegato VI) e delle soglie di vulnerabilità (allegato VII) è collegato alle modifiche dell'elenco dei beneficiari dell'SPG (allegato II), la modifica ripetuta di tale elenco in un anno significherebbe dover ricalcolare più volte le soglie. Ciò sarebbe inutilmente oneroso dal punto di vista amministrativo e potrebbe comportare incertezza del diritto per i rimanenti beneficiari. Pertanto, ai fini della semplicità e della certezza del diritto e coerentemente con la prassi seguita in precedenza, si propongono il 1° gennaio 2027 come data di uscita dall'SPG per l'Indonesia e il 1° gennaio 2029 come data di uscita dall'EBA per Sao Tomé e Principe.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, un paese è considerato **vulnerabile** a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale. Tale vulnerabilità deve essere valutata conformemente alla metodologia e alle soglie di cui all'allegato VII, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento SPG. L'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), stabilisce che affinché un paese sia considerato vulnerabile il valore totale delle importazioni nell'Unione da tale paese di prodotti elencati nell'allegato IX deve rappresentare meno del 7,4 % del valore di tutte le importazioni nell'Unione di prodotti elencati nell'allegato IX originari di paesi beneficiari dell'SPG elencati nell'allegato II del regolamento SPG, in media durante gli ultimi tre anni consecutivi. L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento SPG stabilisce che, qualora l'elenco dei beneficiari dell'SPG sia modificato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di rivedere le soglie di vulnerabilità "così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle soglie di vulnerabilità calcolate conformemente all'allegato VII".

Dall'ultimo adeguamento della soglia di vulnerabilità a norma del regolamento delegato (UE) 2020/129 della Commissione, l'allegato II è stato modificato escludendo cinque paesi dall'elenco dei beneficiari dell'SPG. A seguito delle modifiche dell'allegato II entrate in vigore tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2023, il totale delle importazioni nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato IX da tutti i paesi beneficiari dell'SPG, considerato come media, è diminuito del 17,5 %.

Per rispecchiare tale flessione nel denominatore della frazione utilizzata per il calcolo della vulnerabilità, si propone di aumentare in proporzione la soglia rispetto alla quale è misurata la vulnerabilità dal 7,4 % al 9 %, conformemente all'allegato VII, paragrafo 1, lettera b).

Considerando che il calcolo della soglia di vulnerabilità tiene conto dei valori medi relativi agli ultimi tre anni consecutivi, affinché tale soglia mantenga lo stesso peso è necessario garantire che la soglia riveduta del 9 % si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato II, ossia dal 1° gennaio 2023.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nel rispetto del paragrafo 4 della convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sugli atti delegati, in merito al presente atto delegato si sono svolte adeguate consultazioni in piena trasparenza, anche a livello di esperti. La Commissione ha presentato il progetto di atto delegato al gruppo di esperti sul sistema di preferenze generalizzate il 27 agosto 2025.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 di detto regolamento per modificare l'allegato II del regolamento sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 4 dello stesso atto.

L'Indonesia dovrebbe essere esclusa dall'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2027.

L'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 di detto regolamento per modificare l'allegato IV dello stesso atto.

Sao Tomé e Principe dovrebbe essere escluso dall'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2029.

L'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 di detto regolamento per modificare l'allegato VII dello stesso atto.

La soglia di vulnerabilità stabilita all'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), dovrebbe essere innalzata al 9 % ed essere applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 29.9.2025

che modifica gli allegati II, IV e VII del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate ("SPG").
- (2) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi non dovrebbe beneficiare dell'SPG.
- (3) L'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG è stabilito nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Ai sensi di detto regolamento, la Commissione riesamina l'allegato II entro il 1° gennaio di ogni anno al fine di modificare lo stato dei paesi elencati sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 4 del regolamento di cui sopra.
- (4) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 prevede di lasciare ai paesi beneficiari dell'SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al cambiamento di stato del paese in relazione all'SPG. Pertanto la decisione di escludere un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si applica un anno dopo l'entrata in vigore di tale decisione.
- (5) L'Indonesia è stata classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel 2023, 2024 e 2025. L'Indonesia pertanto non possiede più i requisiti per avvalersi dello stato di paese beneficiario dell'SPG a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 e dovrebbe essere esclusa dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG figurante nell'allegato II di detto regolamento con applicazione dal 1° gennaio 2027.
- (6) L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese definito dalle Nazioni Unite ("ONU") come paese meno sviluppato dovrebbe beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati ("Tutto tranne le armi" - Everything But Arms, "EBA").

¹ GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/2023-11-28>.

L'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA figura nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012.

- (7) Le Nazioni Unite hanno depennato Sao Tomé e Principe dalla categoria dei paesi meno sviluppati il 13 dicembre 2024. Sao Tomé e Principe pertanto non possiede più i requisiti per avvalersi dello stato di beneficiario dell'EBA a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 e dovrebbe essere escluso dall'allegato IV di tale regolamento. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 l'atto delegato che esclude Sao Tomé e Principe dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA dovrebbe applicarsi al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato. Di conseguenza Sao Tomé e Principe dovrebbe essere escluso dall'allegato IV con applicazione dal 1° gennaio 2029.
- (8) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, un paese beneficiario dell'SPG può beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo se è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale ai sensi dell'allegato VII di detto regolamento.
- (9) A norma dell'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, modificato dal regolamento delegato (UE) 2015/602 della Commissione e dal regolamento delegato (UE) 2020/129 della Commissione, affinché un paese sia considerato vulnerabile le importazioni nell'Unione di prodotti elencati nell'allegato IX da tale paese dovrebbero rappresentare meno del 7,4 % in valore di tutte le importazioni nell'Unione dai paesi beneficiari dell'SPG, in media durante gli ultimi tre anni consecutivi.
- (10) A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012, qualora l'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG di cui all'allegato II sia modificato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato VII al fine di rivedere le soglie di vulnerabilità elencate nell'allegato VII, paragrafo 1, lettera b). Tale revisione mira a mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle soglie di vulnerabilità calcolate conformemente all'allegato VII, tenendo conto delle precedenti modifiche dell'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG.
- (11) L'ultima revisione nel contesto del regolamento delegato (UE) 2020/129 della Commissione² ha innalzato la soglia di vulnerabilità applicabile dal 1° gennaio 2019 dal 6,5 % al 7,4 %.
- (12) Tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2023 l'elenco dei beneficiari dell'SPG di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 è stato modificato in modo sostanziale, in quanto cinque paesi sono stati esclusi dall'allegato II. È pertanto necessario rivedere la soglia di vulnerabilità di cui all'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012.
- (13) A seguito delle modifiche dell'elenco di beneficiari dell'SPG di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 adottate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2023, il totale delle importazioni nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato IX da tutti i paesi beneficiari dell'SPG, considerato come media, è diminuito del 17,5 %. Un aumento della soglia di vulnerabilità dal 7,4 % al 9 %, applicabile a decorrere dalla

² GU L 27 del 31.1.2020, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/129/oj.

data di entrata in vigore delle modifiche dell'allegato II, ossia dal 1° gennaio 2023, manterrebbe in proporzione lo stesso peso della soglia di vulnerabilità stabilita nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 978/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 978/2012 è così modificato:

- (1) nell'allegato II, sotto il titolo "Paesi beneficiari del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a", i seguenti codici alfabetici e paesi corrispondenti sono soppressi rispettivamente dalle colonne A e B:
"ID" "Indonesia";
- (2) nell'allegato IV, sotto il titolo "Paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c", i seguenti codici alfabetici e paesi corrispondenti sono soppressi rispettivamente dalle colonne A e B:
"ST" "Sao Tomé e Principe";
- (3) nell'allegato VII, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012, la soglia "7,4 %" è sostituita da "9 %".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

L'articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029.

L'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29.9.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN